



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 111 CSAT 03 del 19 ottobre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 19 ottobre 2021
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

APPELLI

Procedimento 05/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

ASD RAGUSA CALCIO (RG) – preannuncio reclamo e richiesta atti gara del campionato di Eccellenza, gir. B, del 03/10/2021, Ragusa Calcio-FC Leonzio 1919.
– C.U. 90 del 06/10/2021.

La società ASD RAGUSA CALCIO con Pec del 08/10/2021 ha preannunciato appello, con richiesta degli atti della gara in epigrafe indicata.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ha provveduto all'invio degli atti richiesti con Pec del 08/10/2021 ore 17:57.

Ritenuto che la reclamante non ha depositato nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 76 del C.G.S. i motivi del reclamo,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e dispone ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 CGS l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 06/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

ACICATENA CALCIO 1973 (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Francisco Lucangeli.
Campionato Eccellenza Girone B Gara: Acicatena Calcio 1973 - 1946 Igea del 10.10.2021
- C.U. n. 103 del 13.10.2021

Con tempestivo preannuncio e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Acicatena Calcio 1973, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato si è limitato ad allontanare un calciatore avversario che lo aveva quasi placcato per come sarebbe comprovato da un video che viene allegato al ricorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui all'art. 61 del C.G.S.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 61 comma 1 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva

che al 39' del 2° t. il sig. Francisco Lucangeli è stato espulso per avere colpito, dopo un contrasto di gioco, un calciatore avversario con una manata in faccia.

In ragione di quanto sopra la Corte ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento in quanto il GST nell'irrogare la sanzione l'ha determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 comma 1 C.G.S. e la stessa appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione al comportamento violento posto in essere dal calciatore Francisco Lucangeli.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 ottobre 2021

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA